

L'accesso in magistratura

Francesco Moroni

Sommario: *1. I principi costituzionali di riferimento; 2. I canali di accesso al concorso. 3. Il reclutamento nel sistema francese, tedesco e spagnolo. -3.1. Il sistema francese. - 3.2. Il sistema tedesco. - 3.3. Il sistema spagnolo. -3.4. Brevi considerazioni comparative. - 4. L'impatto del Covid-19 sulle prospettive di accesso attuali. Conclusioni.*

1. I principi costituzionali di riferimento.

La necessità di una procedura concorsuale per l'accesso ai pubblici uffici discende direttamente dalla Costituzione.

L'art. 97 Cost., infatti, prevede che *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”*

La norma citata detta i criteri di massima per l'organizzazione dei pubblici uffici, che devono essere disposti per legge, e nel disegno dei Costituenti era funzionale ad assicurare l'indipendenza politica della Amministrazione, che non deve essere condizionata se non dall' autorità da cui dipende.

Il pubblico concorso si attegga quindi a strumento di controllo in un duplice senso, in quanto finalizzato sia ad assicurare un adeguato livello di preparazione dei funzionari pubblici, che a garantire che questi ultimi siano *“... al servizio esclusivo della Nazione”* (art. 98 Cost.).

Le norme costituzionali citate, con riferimento all'ordine giudiziario, acquistano una portata ancora più pregnante.

La giustizia, infatti, *“... è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”* e la magistratura *“... costituisce un*

ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (artt. 101 e 104 Cost.).

Per quanto si parli di ordine, si tratta di un vero e proprio potere che, per quanto autonomo, non addiviene, nel disegno originario dei Costituenti, ad una forma piena di autogoverno (incompatibile con un corpo che si forma tramite pubblico concorso); l'indipendenza, inoltre, è prerogativa propria di ciascun giudice, che nell'esercizio delle funzioni si deve determinare senza coercizioni esterne.

Le norme sono funzionali ad assicurare un'indipendenza assoluta nei confronti del potere esecutivo, ed in questa direzione va letta l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, a cui spettano “...*le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati*” (art. 105 Cost.).

È tuttavia il legislatore ordinario a dover dettare le norme sull'ordinamento giudiziario, dirette a disciplinare l'istituzione dei magistrati ordinari (e, quindi, le forme di accesso all'ufficio- art. 102 Cost.),¹ ferma restando la necessità di un concorso per l'accesso ai ruoli giudiziari, imposto dall'art. 106 Cost.

Proprio le scelte del legislatore ordinario sono cambiate di molto nel corso degli anni, e così la conformazione del concorso per l'accesso alla magistratura, talvolta sulla spinta di sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale.

Così, ad esempio, nel 1960 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità della norma contenuta nell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l'esercizio di diritti e di potestà politiche, per diretto contrasto con l'art. 51 della Costituzione, costringendo il legislatore ad emanare la l. 9 febbraio 1963, n. 66, che ha consentito alle donne l'accesso a tutti i pubblici uffici.²

¹ V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica Italiana (illustrata con i lavori preparatori)*, 1949, 96 ss.; S. PANIZZA, *Art. 104*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol I, Milano, Utet, 2006

² Il panorama della magistratura, a seguito degli interventi della Consulta e del legislatore, è cambiato di molto negli ultimi anni. Basti pensare che, all'interno della magistratura ordinaria, le donne sono il 53% dei giudici (5061 magistrati di sesso femminile contro 4482 magistrati di sesso maschile) ed hanno un'età media più bassa di quella degli uomini (47 anni contro 51). La distribuzione degli incarichi direttivi disponibili, tuttavia, è del tutto sperequata: a fronte di 434 incarichi, quasi tre su quattro sono uomini (fonte: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, UFFICIO STATISTICO, *Distribuzione del genere del personale di magistratura*, 2018, disponibile al sito www.csm.it). Tendenza, quest'ultima, particolarmente evidente solo considerando i gradini ultimi della scala gerarchica della giustizia, ancora oggi prevalentemente prerogativa maschile: il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Alle palesi discriminazioni passate, tuttavia, se ne sono sostituite di nuove, per lo più legate a logiche censitarie, non esplicitate ma direttamente discendenti dalla attuale conformazione dei canali di accesso al concorso stesso, di cui è quindi necessaria un'analisi.

2. I canali di accesso al concorso.

Il concorso, com'è noto, si sostanzia in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta si divide in tre temi, da svolgere in massimo otto ore ciascuno, sulle principali materie dell'ordinamento giuridico -diritto civile, penale ed amministrativo- e i requisiti per la partecipazione sono fissati dall' art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

Alcune scelte in materia sono necessitate e non incidono in misura significativa sul numero dei partecipanti: sono ammessi a partecipare, ad esempio, gli avvocati abilitati³, i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori dello stato che non siano incorsi in sanzioni disciplinari, i professori in materie giuridiche di ruolo, i dipendenti pubblici con un minimo di anzianità.

I veri canali di accesso per un neolaureato che voglia diventare magistrato, tuttavia, sono fondamentalmente tre: a) la frequentazione di una scuola di specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; b) la conclusione di un corso di dottorato di ricerca in materie giuridiche; c) la proficua conclusione di un tirocinio presso gli uffici giudiziari della durata complessiva di diciotto mesi, ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013.

Per quanto concerne le scuole di cui alla lett. a) (d'ora in poi anche "SSPL"), quest'ultime sono state introdotte dal d.lgs. n. 398 del 1997 con la finalità, in primo luogo, di ridurre il numero dei partecipanti, al fine di velocizzare le operazioni di correzione e di assicurare le migliori condizioni di svolgimento della prova, oltre che di assicurare la migliore preparazione possibile dei candidati.⁴

L'art. 16, c. 2, del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, prevede che le scuole "*... provvedono alla formazione comune dei laureati in*

(Giovanni Salvi), il Primo Presidente della Corte di Cassazione (Giovanni Mammone), il Presidente del Consiglio di Stato (Filippo Patroni Griffi).

⁴ Sulle criticità dello svolgimento del concorso antecedente all'introduzione delle Scuole, cfr. il parere del C.S.M. del 24 maggio 1995, disponibile al sito www.csm.it. Cfr., sul punto, V. VARANO, *Verso le scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Foro it.*, 1998, V, 68 ss.

giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio": la scelta, quindi, sulla falsariga del modello tedesco, è stata quella di assicurare una formazione comune del neolaureato in giurisprudenza, e tale scelta rispecchia la composizione del corpo docente.⁵

L'art. 16, c. 4, cit., prevede infatti che "...nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio".

La durata della scuola viene legislativamente fissata in due anni ed è previsto un necessario contingentamento degli accessi; il numero chiuso, tuttavia, è rimasto praticamente lettera morta.

Le scuole, infatti, sono risultate scarsamente appetibili per tutte le categorie interessate.

Quanto agli aspiranti notai, la settorialità del loro ambito di attività, nonché la particolare configurazione della prova di accesso, rendono sicuramente inappetibile una Scuola multidisciplinare e intersettoriale.

Quanto agli aspiranti avvocati, la scelta legislativa di considerare lo svolgimento della scuola come un anno di pratica forense, senza l'esonero e/o la diminuzione del numero di udienze richieste semestralmente,⁶ costituisce sicuro disincentivo.

D'altra parte, la pratica forense, per tempo e impegno richiesto, è difficilmente compatibile con la proficua frequentazione della Scuola.⁷

Ma criticità sono d'altra parte ravvisabili anche dal punto di vista degli aspiranti magistrati.

La formazione comune, infatti, per quanto rappresenti un obiettivo apparentemente nobile, si scontra con il dato pratico della particolare configurazione del concorso in magistratura, che richiede un assiduo studio, per lo più astratto, di tre materie, sicché la dispersione delle attività formative (innegabile, dal momento che nel primo anno della Scuola si insegnano anche materie come il Diritto Commerciale o la Procedura Civile), per quanto potenzialmente in grado di arricchire

⁵ R. CAPONI, *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, fasc. 1, 2003, 127 ss.

⁶ Come previsto nel decreto 11 dicembre 2001, n. 475

⁷ Sul punto, già nel 2005, P. GIANNITI, *Le Scuole di Specializzazione per le professioni legali*, in *Cass. pen.*, fasc. 5, 2005, 1791 ss.

culturalmente gli studenti, appare poco utile ai fini del superamento della prova scritta del concorso.

Sembra, quindi, una scelta venata da irrazionalità: in che modo è possibile procedere alla formazione comune a fronte di professioni con esami di accesso alla carica radicalmente diversi, se non al prezzo di una spiccata dispersione delle attività formative, concretamente inutile nella pratica?⁸

Altra criticità è legata alla durata, legislativamente fissata in due anni; ciò, infatti, comporta che i diplomati SSPL possano svolgere il concorso solo il terzo anno, dal momento che di regola il bando di concorso, con cadenza annuale, viene pubblicato e scade in autunno.

Il fattore tempo è fondamentale, dal momento che la frequentazione alla Scuola non è compensata da alcun ristoro economico e, anzi, richiede il pagamento di una retta di considerevole importo, per quanto variabile da Scuola a Scuola, istituite fra l'altro all'interno delle singole facoltà, sicché le Scuole assumono i contorni di una specie di dottorato senza borsa.⁹

Quanto alla formazione, per come attualmente strutturate le SSPL non hanno ricevuto una maggiore adesione da parte degli aspiranti magistrati anche in ragione dell'evidente divario formativo tra quest'ultime e le scuole private di partecipazione al concorso.

Spesso, infatti, anche in ragione dell'ideale perseguito – la formazione comune- nelle SSPL non c'è una reale attenzione ad uno studio anche dei precedenti, fondamentale per il concorso in magistratura.

Proliferano, quindi, le scuole private di preparazione; corsi tenuti da magistrati per lo più amministrativi, altamente dispendiosi, che assicurano una preparazione a tutto tondo anche sulla giurisprudenza più recente.

Quanto agli ulteriori canali di accesso, l'art. 2, inoltre, prevede alla lett. i) che altro requisito abilitante sia il conseguimento di un dottorato di ricerca in materia giuridiche.

⁸ Coerentemente, R. CAPONI, *Op. cit.*, osserva che la formazione comune, per essere effettiva, richiederebbe un accesso comune alle professioni legali, come appunto avviene in Germania.

⁹ P. GIANNITI, *Op. cit.*, osserva inoltre che "... nell'università è molto diffusa una certa logica corporativa, che porta alcuni docenti a considerare la scuola come modo per "dare una sistemazione" ai propri discepoli (e che porta gli aspiranti docenti a considerare la scuola come "trampolino di lancio" per la carriera universitaria)"

Quest'ultima modalità di accesso, se isolatamente considerata, è poco ricorrente nella pratica.

Il corso di dottorato, infatti, ha una durata triennale e, nella mia esperienza, gli aspiranti magistrati preferiscono coniugarlo con il tirocinio ex art. 73, onde conseguire il titolo abilitante il prima possibile.

Il terzo canale di accesso, ed il più importante nella pratica, è il tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69 del 2013.

La norma al comma 1 prevede che *“i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi”*.

L'esito positivo del tirocinio – che è possibile svolgere anche presso l'Avvocatura dello Stato- costituisce titolo per l'accesso al concorso da magistrato ordinario; i diciotto mesi svolti presso l'ufficio giudiziario, inoltre, possono essere valutati, ai fini dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato, come un anno di pratica forense, tranne che in caso di svolgimento del suddetto tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, trattandosi di pratica forense vera e propria.

I tirocini sono molto ambiti anche per le prescrizioni in materia di concorsi; il tirocinio, infatti, è titolo preferenziale, a parità di merito, nell'ambito dei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, ordinaria e amministrativa, e dall'Avvocatura dello Stato, mentre negli altri concorsi è titolo preferenziale a parità di titoli e di merito.

L'attività del tirocinante si svolge sotto la diretta supervisione del magistrato affidatario, che cura la formazione del tirocinante nel modo che ritiene più opportuno.

Lo svolgimento dello *stage*, per espressa scelta legislativa, non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Al fine di incentivare il tirocinio, è prevista l'erogazione di una borsa di studio in misura non maggiore a 400 euro mensili, nell'ambito delle risorse disponibili secondo un importo determinato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

È previsto, inoltre, come criterio di erogazione della borsa, un ancoraggio all'ISEE relativo alla situazione patrimoniale familiare.

La *ratio* sottesa alle norme esaminate è evidente: assicurare una partecipazione al concorso più ristretta, composta da una platea di aspiranti dotati della maggiore preparazione possibile.

In questo contesto, tuttavia, il tirocinio ex art. 73 cit. è l'unico canale di accesso sicuramente realistico, ed infatti è il più diffuso nella pratica.

Ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo sicuramente la durata, che consente di ottenere il requisito abilitante nel minor tempo possibile.

Lo *stage*, tuttavia, offre altresì l'opportunità di misurarsi con la realtà pratica del diritto e del lavoro che si andrà a svolgere. Si svolge, inoltre, sotto la diretta supervisione di un magistrato affidatario: ciò comporta la possibilità di confrontarsi concretamente con le difficoltà del percorso, fattore non trascurabile considerata la lunghezza dei tempi richiesti per prepararsi dignitosamente onde avere una *chance* di successo.

Non mancano tuttavia le criticità: l'espressa possibilità di svolgimento contemporaneo del tirocinio e di diverse attività, tutte previste come canali di accesso in teoria alternativi, con l'unico limite della compatibilità con "un'adeguata formazione" (art. 73 c. 10), sconta il rischio di una dispersione delle attività formative.

In questo contesto la formazione del neolaureato si gioca intorno alla sensibilità del magistrato formatore, figura assolutamente fondamentale e attorno alla quale si gioca la proficuità del tirocinio.

Le attività concretamente svolte dal tirocinante, infatti, nella pratica sono rimesse alla scelta del magistrato affidatario, che potrà lasciare più o meno tempo per lo studio individuale, così come per lo svolgimento delle diverse attività.

Altra criticità è legata alla borsa: l'importo determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, infatti, sovente non copre tutte le richieste e, d'altra parte, l'introduzione, come criterio per il rilascio, dell'ISEE

relativo alla situazione patrimoniale familiare svisciva il lavoro del tirocinante, che continua ad essere trattato come uno studente universitario.¹⁰

3. Il reclutamento nel sistema francese, tedesco e spagnolo.

3.1. Il sistema francese.

Per quanto concerne il sistema francese, la normativa principale è contenuta nello *statut de la magistrature* (*Ordonnance n. 58-1270 du 22 novembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature*).

Sono previste due modalità di reclutamento: un corso-concorso ed una integrazione per chiamata diretta, riservata a soggetti in possesso di determinati requisiti e del tutto eccezionale.

Il corso-concorso, si svolge nell'ambito della *Ecole Nationale de la Magistrature* (ENM), a cui sono ammessi tre tipologie di candidati selezionati secondo tre distinte tipologie concorsuali : a) la prima modalità di reclutamento è riservata ai laureati in discipline giuridiche o anche in studi politici, in possesso di determinati requisiti; b) la seconda, invece, pertiene ai funzionari della P.A.; c) la terza ed ultima è propria dei professionisti in campo giuridico con un'esperienza lavorativa privata di almeno 8 anni.

Tralasciando ulteriori osservazioni sulle modalità di accesso, in questa sede interessa evidenziare la modalità di reclutamento per corso-concorso, simile alla nostra Scuola Nazionale.

Sono previste, infatti, prove intermedie, la cui votazione, alla fine del corso – che ha la durata di 31 mesi- determina l'inserimento in una graduatoria, sulla base della quale avviene la nomina a magistrato di secondo livello.

3.2. Il sistema tedesco.

Il sistema tedesco, come già accennato, si caratterizza invece per una formazione unica dei professionisti legali.

La procedura di reclutamento è disciplinata dalla legge federale sull'ordinamento giudiziario dell'8 settembre 1961, la quale detta un

¹⁰ L. MORCIANO, I. LICHELLI, Luci e ombre del tirocinio ex art. 73, 1° comma d.l. n. 69/2013: le esperienze di due stagiste, 16 ottobre 2017, in www.associazionemagistrati.it

contenuto generale e minimo, rimettendo la disciplina di dettaglio ai singoli *Land*.

Il periodo di formazione è essenzialmente diviso in due fasi; al termine della prima è previsto un esame, il cui superamento attribuisce il titolo di referendario.

Nella seconda fase, della durata di due anni, è previsto lo svolgimento – remunerato dai singoli *Land*- di un tirocinio formativo della durata di due anni, con un ricco elenco di attività, alla cui conclusione è previsto un esame.

L'iter si conclude quindi con il conseguimento della qualifica di giurista plenario, e il possibile perseguimento sia della carriera di avvocato (nettamente preferita) che quella di magistrato, che richiede l'avanzamento di una richiesta di assunzione al Ministero della Giustizia.

3.3. Il sistema spagnolo.

Il sistema spagnolo, invece, ultimo termine di raffronto della nostra breve analisi, prevede la separazione delle carriere tra magistrato inquirente e giudicante.

E' previsto che si debba bandire un concorso con cadenza almeno biennale per l'accesso alla Scuola Giudiziaria; secondo un modello assimilabile al sistema francese, si tratta di un corso teorico-pratico, diviso in due fasi, al cui termine si è inseriti – in caso di positiva conclusione, ovviamente- in una graduatoria e si viene nominati giudici da parte del Consiglio Superiore del Potere Giudiziario (organo simile al nostrano Consiglio Superiore della Magistratura).¹¹

3.4. Considerazioni comparative.

Nel contesto sopra descritto, il sistema italiano è un ibrido.

I requisiti di accesso, quantomeno con riferimento alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, si ispirano al modello tedesco, prevedendo una formazione comune per tutti i professionisti legali.

La scelta, tuttavia, non viene perseguita fino in fondo: lo dimostra il diverso esame previsto per l'accesso alle diverse professioni, oltre che la

¹¹ Le informazioni sono state tratte da CAMERA DEI DEPUTATI, SERVIZIO BIBLIOTECA- UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA, Aspetti dell'ordinamento giudiziario, esercizio dell'azione penale e responsabilità dei magistrati in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, n. 22 del maggio 2011, reperibile al dominio <https://leg16.camera.it>

valenza come un anno di pratica forense sia dei due anni di SSPL che dei diciotto mesi del tirocinio ex art. 73 cit.

Il legislatore, in altre parole, pare esprimere una petizione di principio a cui non fa seguito, nella pratica, un concreto impegno in tal senso.

4. L'impatto del Covid-19 sulle prospettive di accesso attuali. Conclusioni.

L'impatto del Covid-19 è stato importante anche con riferimento alle prospettive di accesso al concorso in magistratura.

Le prove scritte del concorso in magistratura indetto con d.m. del 29 ottobre 2019, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2019, n. 41, si devono ancora tenere.

Il Ministero della Giustizia, con un avviso ufficiale del 27 novembre, ha comunicato che lo svolgimento delle prove scritte avverrà nel mese di maggio 2021, con la pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2021.

Parallelamente, l'esame di abilitazione alla professione forense è stato rinviato a primavera 2021, per il tramite di un post su *Facebook* dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede; rinvio, poi, formalizzato con d.m. del 10 novembre 2020 del Ministero della Giustizia.

In questo contesto del tutto emergenziale è stata altresì sospesa l'indizione dei nuovi concorsi, per l'accesso in magistratura e non solo, con d.p.c.m. del 3 novembre 2020.

È difficile prospettare soluzioni alternative e valutazioni sull'operato dell'Esecutivo in materia paiono ultronee rispetto allo scopo del presente contributo.

Le conseguenze sugli aspiranti magistrati, tuttavia, sono rilevanti: a fronte di un titolo abilitante ottenuto nel 2019, infatti, si rischia di poter sostenere il concorso solo verso la fine del 2021 o addirittura nel 2022.

Gli esperti, infatti, concordano che l'emergenza Covid-19 si protrarrà presumibilmente fino – almeno- alla primavera 2021, periodo in cui dovrebbe iniziare la distribuzione di massa del vaccino.

In questo contesto, alla categoria dei professionisti legali in fasce non solo viene negato l'accesso alla professione (sia di avvocato che di magistrato), ma non viene previsto nessun ristoro economico.

Si accentua così la discriminazione censitaria a cui si accennava da principio.

Il percorso per diventare magistrato, infatti, richiede dedizione assoluta allo studio, difficilmente compatibile con il parallelo svolgimento di attività lavorative; studio che viene rimesso del tutto all'iniziativa del singolo.

Sono necessari fondi per frequentare le scuole private di formazione, fondi per partecipare anche alle pubbliche e fondi per le più elementari esigenze di vita; di tutto questo lo Stato concretamente si disinteressa, chiuso nell'utopia di un concorso meritocratico che tuttavia meritocratico non è, per la semplice ed ovvia considerazione che diverse sono le basi di partenza di ciascuno.

Ci si deve interrogare, in ultima analisi, se il sistema attuale sia compatibile con il disegno originario dei Costituenti; in altre parole, ci si deve domandare se l'attuale sistema conceda l'accesso all'ufficio di magistrato a tutte le classi sociali, consentendo così che la categoria rispecchi il pluralismo sociale, onde assicurare maggiore aderenza alla realtà fattiva del Paese.

Il Covid-19, in tal senso, ha esasperato tendenze già pienamente in atto e che domandano una risposta, oltre a scoraggiare potenziali futuri giudici dal tentare una strada che non offre alcuna garanzia.

Il che da un lato è dato normativo, prima ancora che fattuale, ineliminabile, dal momento che l'art. 106 Cost. impone la necessità di un pubblico concorso per l'accesso alla carriera; dall'altro, tuttavia, il concorso, per come attualmente configurato, rischia di diventare appannaggio di pochi, mentre dovrebbe essere alla portata di tutti.

Il legislatore ben potrebbe aderire pienamente al modello tedesco, assicurando la formazione comune in tutto e per tutto degli avvocati e dei magistrati; unificare cioè l'esame per l'accesso alle due carriere, prevedendo una remunerazione per il periodo di formazione, non più rimessa al privato datore di lavoro ma allo Stato.

La remunerazione, però, deve essere effettiva, slegata dalla situazione patrimoniale familiare – come nel caso delle borse studio ex art. 73 cit.- e deve essere erogata mensilmente, come se fosse un vero e proprio stipendio.

È vero che il tirocinante beneficia della conoscenza del magistrato formatore e in un contesto normativo articolato il tirocinio ex art. 73 cit. è sicuramente la più felice – almeno, a parere di chi scrive- delle scelte in materia.

Lo stagista, però, svolge un lavoro, e il lavoro – motore della nostra Repubblica- deve essere retribuito, onde assicurare la dignità della persona e il pieno sviluppo della personalità (art. 3 Cost.); lo Stato, come messaggio ancor prima che come necessità, non può disinteressarsi del tutto di tali aspetti, rimettendo alle famiglie l'onere di sostenere i sogni dei singoli.

D'altra parte, è nel personale interesse del datore di lavoro – lo Stato, per l'appunto- assicurare che la formazione sia la migliore possibile; logicamente, quindi, dovrebbe essere quest'ultimo ad assumersene l'onere.